

Scheda sintetica

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,

Istituire un pilastro europeo dei diritti sociali

COM(2017) 250 final del 26 aprile 2017

Breve descrizione dell'atto:

Il 26 aprile 2017 la Commissione europea ha presentato il Pilastro europeo dei diritti sociali, concretizzando l'impegno assunto nel discorso sullo stato dell'Unione nel settembre 2015, di *“intensificare i lavori per un mercato del lavoro equo e veramente paneuropeo”*.

La dimensione sociale dell'Europa è uno dei temi che rientrano in un più ampio dibattito sulle future scelte dell'Unione avviato a marzo 2017 con la presentazione da parte della Commissione del Libro Bianco sul futuro dell'Europa e l'adozione della Dichiarazione di Roma da parte dei leader dei 27 Stati membri.

La Comunicazione **“Istituire un pilastro europeo dei diritti sociali”** riporta la strategia di carattere generale e fornisce il quadro per le future azioni della Commissione europea. Alla comunicazione si accompagnano altri due atti di identico contenuto ma diversa veste giuridica: una *raccomandazione della Commissione*, immediatamente efficace, e ad una *proposta di proclamazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione* che sarà discussa con il Parlamento europeo e il Consiglio in Svezia il prossimo novembre.

La Comunicazione anticipa l'adozione di un ampio pacchetto di misure legislative e non legislative su temi specifici che andranno ad aggiornare ed integrare *l'acquis* dell'Unione europea.

Il pilastro è stato oggetto di un'ampia consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso gennaio e **sancisce 20 principi e diritti** che si articolano in tre categorie: **pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali**. L'obiettivo è quello di far progredire l'Europa nella direzione di una “tripla A” sociale, in modo omogeneo su tutto il territorio europeo.

Con l'obiettivo di realizzare *“la promessa, contenuta nei trattati, di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale”*, il pilastro vuole essere uno strumento per offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci e, nell'ottica di completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa, è concepito principalmente per la zona euro, ma è estendibile a tutti gli Stati membri che vorranno aderire.

In riferimento alla natura giuridica e politica del pilastro, si ricordano i Trattati di Roma del 1957, la Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, le nuove disposizioni nei trattati, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed altri che sono seguiti fino alla più recente adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030 delle Nazioni Unite.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, il pilastro tiene conto del fatto che gli Stati membri hanno competenze primarie o esclusive in settori come il diritto del lavoro, la retribuzione minima, l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'organizzazione dei sistemi di protezione sociale. Si presenta pertanto come un quadro di riferimento, *“uno strumento dinamico”* che garantisce a tutti gli attori in campo la sufficiente flessibilità affinché possano esercitare le rispettive competenze e tradurre i principi generali in azioni specifiche e atti normativi.

Partendo dal presupposto che *“in molti casi il problema principale non è tanto il riconoscimento dei diritti, quanto la loro effettiva applicazione”* **il monitoraggio dell'attuazione del pilastro** riguarderà prima di tutto il rafforzamento dell'applicazione dei diritti esistenti. Tenuto poi conto che molti degli strumenti sono

nelle mani di autorità locali, regionali e nazionali, tutti i livelli dell'Unione sono chiamati a condividere la responsabilità dei risultati raggiunti. I progressi degli Stati membri saranno monitorati in un nuovo quadro di valutazione delle tendenze della situazione sociale *“che consiste in un numero limitato di indicatori esistenti importanti per valutare le tendenze a livello sociale e occupazionale”*.

Il sostegno finanziario per realizzare numerosi aspetti fondamentali del pilastro sarà assicurato dai fondi europei, in particolare il Fondo sociale europeo, attraverso i programmi operativi 2014-2020. Il pilastro sarà un riferimento anche per la progettazione del periodo di programmazione finanziaria post 2020.

Con riferimento al pacchetto di **iniziative che accompagnano la comunicazione** si segnala che:

- **sull'equilibrio tra attività professionale e vita privata di genitori e prestatori di assistenza**, la Commissione ha presentato la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2017) 253 final, che abroga una precedente direttiva del Consiglio 2010/18/EU;
- **sull'accesso alla protezione sociale**, la Commissione sta avviando una consultazione delle parti sociali per definire possibili nuove norme in questo settore;
- **sull'informazione dei lavoratori**, la Commissione sta aprendo due consultazioni pubbliche che riguardano la modifica della Direttiva 91/533/EE concernente il diritto, per chi inizia un nuovo impiego, di essere informato per iscritto sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro;
- **sui tempi lavorativi**, la Commissione ha adottato una Comunicazione che chiarisce ed interpreta alcuni punti della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88/EC concernente certi aspetti dell'organizzazione dei tempi lavorativi.

Procedura e decorrenza dei termini di legge

Entro 30 gg. a partire dal **4 maggio 2017** data di trasmissione degli atti ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata per il 5 giugno 2017.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del R.I. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione della Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.